

Allegato B)

alla deliberazione della Giunta comunale n. 193 di data 30 dicembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

REP. N. ____

**SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DELLA
P.ED. 837 CC ARCO SUB 3 E 4 (EX MACELLO), DELLA P.ED. 838
C.C. ARCO SUB 1 E 2 (EX ORATORIO) E DELLA P.F. 3015/2 CC**

ARCO

L'anno **duemila** _____ addì ____ (____) del mese di _____, alle ore _____, nella residenza municipale della città di Arco.

Fra le parti

1. **PAOLO FRANZINELLI**, nato a Molina di Ledro (TN) il giorno 25 gennaio 1960, dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria del Comune di Arco, domiciliato per la carica presso il Municipio di Arco, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI ARCO**, ente pubblico con sede ad Arco, in piazza 3 Novembre n. 3, codice fiscale e partita I.V.A. 00249830225, in forza dell'art. 41 dello Statuto Comunale;
2. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di _____ dell'**AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO ARCO S.R.L., in sigla A.M.S.A. S.r.l.**, con sede ad Arco (TN) in viale delle Magnolie n. 9, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento 01683140220, numero REA TN-169267, P.IVA 01683140220.

Premesse:

Il Comune di Arco è proprietario:

- della p.ed. 838 c.c. Arco, codice amministrativo A372 codice comune catastale 9, allibrata nella partita tavolare 2034 II, appartenente al demanio comunale in quanto sottoposta al vincolo diretto di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” vincolo annotato al Libro Fondiario giusto sub GN 1669/1 del 5 giugno 2006, ubicata ad Arco (TN) in via della Cinta, che identifica “l’Ex Oratorio”, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arco come segue:
 - p.ed. 838 cc 9, sub 1, foglio 26, categoria C/4, classe 1, consistenza 686 mq., superficie 789 mq., rendita euro 956,58;
 - p.ed. 838 cc 9, sub 2, foglio 26, categoria A/4, classe 4, 2 vani, rendita euro 86,76;
- della p.ed. 837 c.c. Arco codice amministrativo A372 codice comune catastale 9, allibrata nella partita tavolare 43 II, appartenente al patrimonio disponibile, ubicata ad Arco (TN) in via della Cinta, che identifica “l’Ex Macello”, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arco come segue:
 - p.ed 837 cc 9, sub 3, foglio 14, categoria C/2, classe 2, consistenza 174 mq., superficie 149 mq., rendita euro 548,17;
 - p.ed. 837 cc 9 sub 4, foglio 14, categoria B/1, classe 1, consistenza 966 mc, superficie 244 mq., rendita euro 1.396,91;
- della p.f. 3015/2 c.c. Arco codice amministrativo A372 codice comune catastale 9, allibrata nella partita tavolare 43II, appartenente al patrimonio disponibile, ubicata ad Arco (TN) in via della Cinta, retrostante la p.ed. 837 c.c. Arco, censita al Catasto Fondiario del Comune di Arco come

segue:

- p.f. 3015/2 cc 9, foglio 26, cultura arativo, classe 1, superficie mq. 553, r.d. euro 3,43 r.a. euro 2,00.
- con deliberazione n. 154 di data 10 novembre 2015, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha disposto l'assegnazione in comodato gratuito all'associazione Centro di Ascolto e Solidarietà Arco con sede ad Arco in Piazza Canoniche, un locale di 74 mq. posto al piano terra dell'immobile comunale contraddistinto dalla p.ed. 837 c.c. Arco, sito in via della Cinta n. 21, facente parte del sub 3 per un periodo di dieci anni decorrenti con effetto retroattivo dal 22 agosto 2015 e con scadenza al 21 agosto 2025, da utilizzare come deposito temporaneo di mobili, vestiario ed altro materiale che il comodatario raccoglie e destina a persone e nuclei famigliari bisognosi. Con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di contratto di comodato gratuito sottoscritto in data 19 novembre 2015 rep. n. 2810 del Segretario generale, registrato all'Agenzia delle Entrate di Riva del Garda in data 25 novembre 2019 al numero 845 serie 3;
- con deliberazione n. 68 di data 16 maggio 2017, esecutiva in termini di legge, la Giunta comunale ha disposto l'assegnazione in comodato gratuito al Centro di Ascolto e Solidarietà Arco con sede ad Arco in Piazza Canoniche, un locale di 30 mq. posto al piano terra dell'immobile comunale contraddistinto dalla p.ed. 837 c.c. Arco, sito in via della Cinta n. 21, per un periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e con scadenza al 21 agosto 2025, da utilizzare come deposito temporaneo di mobili, vestiario ed altro materiale che il comodatario raccoglie e

destina a persone e nuclei familiari bisognosi. Con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di contratto di comodato gratuito sottoscritto in data 19 settembre 2017 rep. n. 2851 del Segretario generale, registrato all'Agenzia delle Entrate di Riva del Garda in data 26 settembre 2019 al n. 671 serie 3;

- con deliberazione n. 27 di data 31 luglio 2019, esecutiva in termini di legge rubricata “Verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio esercizio 2019 e variazioni di assestamento generale (art. 193 e 175 comma 8 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)”, il consiglio comunale ha approvato tra l'altro, la seguente modifica alle misure operative dei Programmi di missione della Sezione operativa della Note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019- 2021, più precisamente programma 5 (gestione dei beni demaniali e patrimoniali) della Missione 1, con la seguente aggiunta:
 - “il compendio immobiliare comprendente l'ex Oratorio e l'ex Macello (identificati dalle pp.edd. 838 e 837 e dalla p.f. 3015/2 cc Arco) di proprietà del Comune, si ritiene di affidarlo in concessione ad AMSA srl per un congruo numero di anni, in modo che sia la società in house controllata e partecipata al 100% dal Comune ad occuparsi della realizzazione dell'intervento e della gestione, anche mediante l'utilizzo della cosiddetta finanza di progetto, per perseguire in tempi celeri l'obiettivo dell'amministrazione comunale che è quello di realizzare su quegli immobili un ostello della gioventù;
- con pec prot. n. 29158 del 15 ottobre 2019, integrata con pec prot. n. 33340 di data 26 novembre 2019, il Sindaco pro tempore Alessandro

Betta, ha chiesto, alla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 106 comm1 e 2bis del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", l'autorizzazione alla concessione in uso a terzi, della p.ed. 838 sub 1 e 2 "ex Oratorio" per il periodo di 30 anni decorrenti dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2049, al fine della realizzazione da parte della società A.M.S.A. s.r.l., dell'intervento di realizzazione e di gestione di un ostello della gioventù da realizzarsi presso il compendio immobiliare individuato per l'appunto dalla p.ed. 838 (soggetto al vincolo citato), dalla p.ed. 837 e dalla p.f. 3015/2 cc Arco di proprietà comunale, dichiarando che il predetto utilizzo garantisce la conservazione e la pubblica fruizione del bene;

- la Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento, con determinazione dirigenziale n. 1114 di data 13 dicembre 2019, ha autorizzato il Comune di Arco, ha autorizzato il Comune di Arco, ai sensi dell'articolo 106 comma 2bis del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, alla concessione in uso a terzi per il periodo di 30 (trenta) anni a decorrere dal 1 gennaio 2020, dell'immobile ubicato in Arco, via cInta n. 25, e contraddistinto dalla p.ed. 838 in cc Arco, a favore di AMSA Srl (Azienda municipalizzata sviluppo Arco) con sede in Arco, al fine di realizzare un ostello della gioventù, in quanto tale concessione in uso garantisce la conservazione e la fruizione pubblica del bene, dando atto che la destinazione d'uso esplicitata è compatibile con il carattere culturale dell'immobile e tale da non arrecare danno alla sua conservazione;
- con deliberazione n. [REDACTED] di data [REDACTED], la Giunta comunale, per tutte

le motivazioni espresse nel provvedimento, ha quindi deliberato l'assegnazione in concessione d'uso, all'Azienda Municipale Sviluppo s.r.l., con sede ad Arco (TN) in viale delle Magnolie n. 9, della p.ed. 838 sub 1 e 2 cc Arco (Ex Oratorio), della p.ed. 837 sub 3 e 4 (Ex Macello) e della p.f. 3015/2 cc Arco per il periodo di 30 anni decorrenti dal 1 gennaio 2020, al fine della realizzazione e gestione dell'ostello della gioventù;

- con il medesimo provvedimento, l'esecutivo comunale ha dato atto che la concessione potrà decadere anche prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui verrà perfezionata, tra il Comune di Arco ed AMSA S.r.l., l'operazione immobiliare di compravendita e/o permuta, delle pp.edd. 837, 838 e p.f. 3015/2 cc Arco, oggetto di concessione, con particelle fondiarie di proprietà di AMSA S.r.l. ubicate in località Linfano;
- con il medesimo provvedimento, la Giunta comunale ha approvato anche lo schema di atto di concessione.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Arco, come sopra rappresentato e di seguito denominato anche "Amministrazione concedente", dà in concessione amministrativa alla Società Azienda Municipale Sviluppo Arco S.r.l. in sigla A.M.S.A. S.r.l., di seguito denominata anche "Concessionario", che a mezzo del proprio rappresentante accetta:

- la p.ed. 838 cc Arco che identifica l'Ex Oratorio, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arco come segue:
 - p.ed. 838 cc 9, sub 1, foglio 26, categoria C/4, classe 1, consistenza

686 mq., superficie 789 mq., rendita euro 956,58;

- p.ed. 838 cc 9, sub 2, foglio 26, categoria A/4, classe 4, 2 vani, rendita euro 86,76
- la p.ed. 837 c.c. Arco che identifica l'Ex Macello, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Arco come segue:
 - p.ed 837 cc 9, sub 3, foglio 14, categoria C/2, classe 2, consistenza 174 mq., superficie 149 mq., rendita euro 548,17;
 - p.ed. 837 cc 9 sub 4, foglio 14, categoria B/1, classe 1, consistenza 966 mc, superficie 244 mq., rendita euro 1.396,91;
- la p.f. 3015/2 c.c. Arco retrostante la p.ed. 837 c.c. Arco, censita al Catasto Fondiario del Comune di arco come segue:
 - p.f. 3015/2 cc 9, foglio 26, cultura arativo, classe 1, superficie mq. 553, r.d. euro 3,43 r.a. euro 2,00;

nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano, evidenziando che la planimetria generale raffigurante il compendio immobiliare oggetto di concessione, che previa visione verifica e riconoscimento in conformità delle parti, viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sollo la lettera A), corrisponde allo stato di fatto dei luoghi tenuto conto:

- del tipo di frazionamento n. 462/2015 a firma del geom. Patrick Lorenzi, rinnovato dall'Ufficio del Catasto di Riva del Garda in data 10 gennaio 2019, che sarà oggetto di intavolazione, in quanto le predette realtà sono state interessate ai lavori di completamento della Pista ciclabile Trento – Lago di Garda nel tratto dell'abitato di Arco.
- del passaggio pubblico pedonale ad ovest dell'edificio dell'ex Oratorio, che sarà successivamente oggetto di frazionamento e accatastamento in quanto

rimane nella disponibilità del Comune.

Il Concessionario prende atto:

- che il locale di mq. 74 posto al piano terra della p.ed. 837 c.c. Arco immobile denominato “Ex Macello”, è stato concesso in comodato gratuito al all’associazione Centro di Ascolto e Solidarietà Arco, per il periodo dal 22 agosto 2015 al 21 agosto 2025, giusto contratto di comodato rep. n. 2810 del 19 novembre 2015 del Segretario generale, registrato all’Agenzia di Riva del Garda il 25 novembre 2015 al n. 845 serie 3
- che il locale di mq. 30 posto al piano terra della p.ed. 837 cc Arco immobile comunale denominato “Ex Macello”, è stato concesso in comodato gratuito all’associazione Centro di Ascolto e Solidarietà Arco, per il periodo dal 19 settembre 2017 al 21 agosto 2025, giusto contratto di comodato gratuito rep. n. 2851 del 19 settembre 2017 del Segretario generale, registrato all’Agenzia delle Entrate di Riva del Garda il 26 settembre 2017 al n. 671 serie 3;
- che per effetto del presente atto, il Concessionario subentra dalla data odierna, nei rispettivi contratti di comodato gratuito poc’anzi citati, rep. n. 2810 di data 19 novembre 2015 e rep. n. 2851 di data 19 settembre 2017 del Segretario generale, quale parte concedente; evidenziando che l’eventuale l’imposta di registro dovuta per la cessione dei summenzionati contratti rimane a carico dello stesso;

ART. 2 – SCOPO DELLA CONCESSIONE.

Gli immobili individuati nell’articolo 1, vengono concessi al Concessionario al fine di realizzarvi un ostello della gioventù. Il progetto definitivo dovrà

essere posto all'approvazione dell'Amministrazione comunale che contestualmente autorizzerà il Concessionario, sotto il profilo patrimoniale, all'esecuzione dei lavori, previa acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessarie, riscontrato che il compendio immobiliare oggetto di concessione, comprende anche la p.ed. 838 cc Arco immobile sottoposto al vincolo diretto di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

ART. 3 – MODALITA' DI INTERVENTO.

L'intervento sugli immobili oggetto di concessione al fine di realizzarvi quanto indicato all'articolo precedente potrà avvenire:

- a) con un intervento diretto da parte del Concessionario e la successiva gestione che potrà essere svolta direttamente o, in alternativa, mediante affidamento a terzi;
- b) attraverso un contratto di concessione o di partenariato pubblico privato di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla LP 2 dd. 9/3/2016, contratto finalizzato alla realizzazione e gestione dell'ostello della gioventù.

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

Nel caso in cui l'intervento sugli immobili oggetto di concessione sia eseguito secondo quanto indicato alla lettera a) dell'articolo precedente, al termine delle realizzazione delle opere, la cui fine lavori dovrà essere comunicata all'Amministrazione concedente, sarà stabilito fra le parti un canone di concessione annuale da corrispondere da parte del Concessionario all'Amministrazione concedente, pari al 50% dei ricavi derivanti dalla gestione dell'ostello della gioventù, detratti tutti i costi, compresi quelli afferenti l'investimento eseguito.

Qualora invece l'intervento sugli immobili oggetto di concessione sia eseguito secondo quanto indicato alla lettera b), il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione concedente un canone di concessione annuale pari al 50% della eventuale remunerazione ad egli spettante sulla base del contratto di concessione o dell'accordo di partenariato pubblico privato e del relativo piano economico finanziario.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE.

La presente concessione ha la durata di 30 (trenta) anni decorrenti dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2049, senza necessità di disdetta e senza possibilità di rinnovo tacito.

ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Le parti pattuiscono il diritto di recesso del Concessionario, che potrà legittimamente esercitarlo in qualsiasi momento della durata contrattuale prevista all'articolo 3, tramite lettera raccomandata A/R o PEC, da inviarsi all'Amministrazione concedente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso dovesse avere esecuzione.

In presenza di accordi con soggetti terzi che implicino l'affidamento in concessione e/o gestione degli immobili, il recesso potrà essere esercitato esclusivamente previo consenso dell'Amministrazione concedente e la definizione, fra le parti, del subentro nei rapporti contrattuali con i soggetti terzi.

In ogni caso resta inteso che qualsiasi obbligo nei confronti di terzi rimarrà a carico del Concessionario salvo diverso accordo fra le parti.

ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario dovrà usare gli immobili con al diligenza del buon padre di

famiglia, nel rispetto delle norme del codice civile e di tutte le disposizioni in materia di concessioni.

Il Concessionario assume a propri esclusivo carico gli oneri di gestione (riscaldamento, energia elettrica, pulizia, rifiuti, ecc.), le spese sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, ivi compresi gli adeguamenti normativi agli immobili, nonché le eventuali spese connesse ed accessorie relative ai potenziamenti e/o volturazioni dei contratti di fornitura; ad esclusione degli oneri di gestione quali energia elettrica, pulizia e rifiuti dei due locali di mq. 74 e di mq. 30 posti al piano terra della p.ed. 837 cc Arco costituitisi parte del sub 3, in comodato gratuito all'Associazione Centro di Ascolto e Solidarietà Arco, come precedentemente specificato, che rimangono a carico del comodatario, previa altra disposizione da parte del Concessionario.

Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi alle realtà di proprietà dell'Amministrazione concedente, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento. Il Concessionario è altresì tenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione oggetto del presente atto e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Le parti danno atto che le pp.edd. 837 e 838 cc Arco, sono coperte da assicurazione R.C. della proprietà dell'immobile e Incendio nell'ambito delle

polizze globali che il Comune di Arco ha in essere per il proprio patrimonio.

Restano a carico del Concessionario gli oneri per le coperture assicurative dei beni mobili e attrezzature di proprietà e/o comodato del medesimo, sistemati all'interno delle realtà immobiliari oggetto della presente concessione, quelle inerenti il rischio locativo e ricorso terzi da incendio, nonché della responsabilità civile verso terzi per l'espletamento dell'attività svolta, con l'inclusione dei danni provocati da qualunque persona coinvolta nello svolgimento dell'attività, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi relativa alla conduzione dell'immobile.

Il Concessionario esonera specificatamente l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità che a qualunque titolo venisse a sorgere, in particolare verso terzi, per danni anche derivanti da eventuali vizi degli immobili, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile e liberando conseguentemente l'Amministrazione concedente.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Prima che sugli immobili oggetto di concessione si provveda agli interventi di cui all'Art 3, compreso l'affidamento a terzi degli stessi, le parti si impegnano a trovare una collocazione alternativa per l'Associazione Centro di Ascolto e Solidarietà Arco che attualmente occupa, con contratto di comodato alcuni locali posti all'interno dei fabbricati.

ART. 9 – MODIFICHE DELLE REALITA' IMMOBILIARI

Oltre agli interventi previsti all'art. 3, qualsiasi altro intervento di carattere straordinario agli immobili di cui all'articolo 1, dovrà essere concordato con l'Amministrazione concedente, riscontrato che il compendio immobiliare oggetto della presente concessione comprende anche la p.ed. 838 cc Arco “ex

oratorio” immobile sottoposto al vincolo diretto di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, vincolo annotato al Libro Fondiario giusto sub GN 1669/1 di data 5 giugno 2006.

A tale proposito, la Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento, con determina del dirigente n. 1114 di data 13 dicembre 2019, che viene allegata al presente atto sotto la lettera B), ha autorizzato il Comune di Arco alla concessione in uso a terzi e nello specifico, in favore della società A.M.S.A. srl, della p.ed. 838, al fine della realizzazione da parte della stessa di un ostello della gioventù, in quanto tale concessione in uso garantisce al conservazione del bene e la fruizione pubblica del bene, dando atto che la destinazione d’uso esplicita è compatibile con il carattere culturale dell’immobile e tale da non arrecare danno alla sua conservazione.

Gli interventi sull’immobile e la destinazione d’uso dello stesso dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali, che valuterà la loro compatibilità con il carattere storico artistico dell’immobile e l’attitudine a garantire la pubblica fruizione del bene.

Le parti, e specificatamente il Concessionario, dichiarano, in relazione a quanto suesposto, di ben conoscere il contenuto e le implicazioni di dette disposizioni di tutela. Il Concessionario, in tal senso, si impegna e obbliga, per ogni aspetto relativo alla conduzione ed utilizzo della realtà, ad uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di tutela e fruizione dei beni culturali e a porre in essere tempestivamente gli atti e gli adempimenti imposti dalla normativa vigente in materia, esonerando fin d’ora irrevocabilmente l’Amministrazione concedente, da ogni responsabilità connessa ad eventuali

irregolarità o inadempienze del Concessionario medesimo o di soggetti dal medesimo incaricati.

Gli interventi che verranno eseguiti da parte del Concessionario dovranno essere subordinati alla richiesta della relativa autorizzazione che verrà inoltrata direttamente dall'Amministrazione comunale, sulla base della documentazione tecnica concordata e predisposta a cura e spese del Concessionario.

Resta fin d'ora convenuto che quanto verrà realizzato dal Concessionario, diventa di proprietà dell'Amministrazione concedente, senza riconoscimento al Concessionario del diritto ad alcun compenso alla scadenza del presente atto di concessione. Se fossero apportate dal Concessionario o da terzi affidatari modifiche di qualsiasi natura, senza il permesso dell'Amministrazione concedente, la stessa Amministrazione avrà diritto di ottenere il ripristino a spese del Concessionario ed il risarcimento di tutti i danni.

ART. 10 –SUB CONCESSIONE

Salvo il caso di affidamento a terzi della realizzazione e gestione dell'ostello, della gioventù così come stabilito dal Art.3 , in tutti gli altri casi il Concessionario non potrà sub concedere a terzi le realtà comunali se non previa comunicazione all'Amministrazione concedente e deposito della documentazione contrattuale disciplinante il rapporto tra le parti.

L'Amministrazione concedente, al riguardo si riserva la facoltà di comunicare al Concessionario, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il proprio assenso, dissenso e/o eventuali ulteriori condizioni che ritenesse necessarie.

Qualora si verificasse tale sub concessione – sub affittanza, il Concessionario rimarrà comunque responsabile verso l'Amministrazione concedente di tutti gli obblighi e condizioni della presente concessione e per tutta la sua durata.

ART. 11 – RESTITUZIONE - REVOCA

Alla scadenza del presente atto di concessione, o in caso di decadenza della stessa le realtà descritte nell'articolo 1, dovranno essere restituita dal Concessionario all'Amministrazione concedente nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate, salvo tutti i lavori, gli interventi e le migliore eseguiti per le finalità di cui alla presente concessione e il deterioramento d'uso, e senza alcuna pretesa di rimborso di spese sostenute o di indennizzo.

Qualora fosse accertato dall'Amministrazione concedente, in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto venisse esercitata dal Concessionario in grave difformità alle Leggi o Regolamenti, o a quanto contenuto nel presente atto, la stessa potrà venire dichiarata decaduta, previa diffida con fissazione di congruo termine per il ripristino delle condizioni prescritte, salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente, sia per l'applicazione delle penalità o sanzioni amministrative, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione potrà decadere, anche prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui verrà perfezionata, tra l'Amministrazione concedente ed il Concessionario, l'operazione immobiliare di compravendita e/o permuta, avente ad oggetto le realtà immobiliari di cui alla presente concessione, con particelle fondiarie e/o altre realtà di proprietà del Concessionario, in particolare quelle ubicate in località Linfano.

La presente concessione decadrà ad ogni effetto di legge dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 13 – RISOLUZIONE

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., il presente contratto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste.

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione dell'Amministrazione concedente dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

In tali casi, l'Amministrazione concedente si riserva di chiedere i danni subiti a causa di risoluzione.

ART. 14 – VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA.

Prima di dar corso all'occupazione delle realtà immobiliari e nei 15 giorni antecedenti alla scadenza della presente concessione e di concerto con un funzionario tecnico del Comune, dovranno essere stilati rispettivamente un verbale di consegna e riconsegna descrittivi lo stato manutentivo dei luoghi e la compagine del bene immobile concesso in uso.

Qualora alla scadenza della presente concessione, il Concessionario non ottemperasse all'obbligo di riconsegna, l'Amministrazione concedente potrà far procedere allo stato di riconsegna mediante un funzionario tecnico del Comune, a tutto rischio e spese del Concessionario medesimo, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione.

ART. 15- RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi e degli usi in quanto

applicabili al regime delle concessioni.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto sono a carico del Concessionario.

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRECISAZIONI

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

Titolare del trattamento è il Comune di Arco, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde n. 23 (e mail servizioRPD@comunitrentini.it).

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., è a disposizione presso il Comune di Arco.

Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare preventivamente una bonaria soluzione.

In caso di esito negativo, le parti danno atto che la soluzione della controversia verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

A tutti gli effetti della presente concessione, il Concessionario dichiara di eleggere domicilio ad Arco (TN) in viale delle Magnolie n. 9, l'Amministrazione concedente elegge domicilio presso la propria sede legale

in Arco (TN) – P.zza III Novembre n. 3 – Palazzo Municipale.

ART. 18– DISPOSIZIONE ANTI CORRUZIONE

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Arco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Concessionario, per il triennio successivo alla cessazione.

Il Comune di Arco fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termini non superiori a 10 giorni per la prestazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 19 – ALLEGATI

Vengono allegate al presente contratto sotto le lettera A) la planimetria generale raffigurante il compendio immobiliare oggetto di concessione, sotto la lettera B) la determina n. 1114 di data 13 dicembre 2019 in atti al prot. n. 35740 del 18 dicembre 2019.

Redatto in duplice originale, letto, accettato e sottoscritto, compresi gli allegati.

p. Il Comune di Arco

p. la Società Azienda Municipale

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Sviluppo Arco s.r.l.

finanziaria

Il _____

- Paolo Franzinelli -

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, le parti approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli 1 (oggetto della concessione), 2(scopo della concessione), 3 (durata della concessione), 4(diritto di recesso), 5 (obblighi e responsabilità del Concessionario), 6 (modifiche della realtà immobiliare), 7 (sub concessione), 8 (restituzione – revoca), 9 (decadenza della concessione), 10 (risoluzione), 11 (verbale di consegna e riconsegna), 12 (richiami normativi), 13 (spese contrattuali e di registrazione), 14 (trattamento dei dati personali e precisazioni), 15 (disposizioni anticorruzione) 16 (allegati)

p. Il Comune di Arco

p. la Società Azienda Municipale

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Sviluppo Arco s.r.l.

finanziaria

Il _____

- Paolo Franzinelli -